

Voi vedrete, o signori, che le opinioni che mi farò a svolgere saranno un fedele commentario di queste dichiarazioni.

Io prenderò ad esaminare, in che consista questo nuovo sistema che si è convenuto di chiamare *Libertà della Chiesa*, e se possa giuridicamente dimostrarsene la legittimità coi criteri del diritto comune; se esso scaturisca dalla celebre formola stata proferita dal conte di Cavour ed approvata dal Parlamento italiano nel suo memorabile ordine del giorno del 1861; e se, come non dubitò di affermare l'onorevole Borgatti, esso non sia che svolgimento e corollario delle leggi anteriori e dei precedenti del nostro stesso Parlamento:

Quali ostacoli, a mio avviso, insuperabili nell'ordine giuridico e pratico si oppongano oggidì alla sua immediata attuazione in Italia:

Se possano confortarci ad accoglierlo gli esperimenti che di simile libertà si sono fatti negli Stati Uniti d'America e nel Belgio:

Se ciò che forma il diritto pubblico ecclesiastico del regno abbia una tale autorità di legge, ed anzi di legge fondamentale, che nè segreti accordi col pontefice, nè volontarie abdicazioni del potere esecutivo, possano giammai renderne legittimo l'abbandono, ed autorizzare modificazioni più o meno profonde dell'esercizio di somiglianti prerogative, senza l'indispensabile necessità del concorso vostro, cioè senza l'assentimento solenne del potere legislativo.

Finalmente io non crederò di avere esaurito il mio compito, se non discenderò ad una rapida rassegna delle principali istituzioni che si vorrebbero abolire col nome di anticaglie, quali sono l'intervento dello Stato nella nomina dei vescovi e di altri beneficiati, la regalia dell'*Exequatur* o del *Placet*, il ricorso per abuso, la nessuna ingerenza dello Stato anche nell'insegnamento delle cognizioni generali e non propriamente teologiche nei seminari e nelle scuole dei soli preti cattolici, la facoltà di creare e sopprimere i corpi morali, e quella di permettere, limitare o negare ad essi l'acquisto, il modo di godimento e la successione nei diritti di proprietà.

Di codeste materie discorrendo, o signori, ben vedete che io mi troverò di aver combattuto gli argomenti tutti ed il complesso del sistema degli onorevoli oppositori.

La via non è breve, ma prometto di non dir cose superflue. Solo mi sgomenta il pensiero che io possa stancarvi, ed abusare della sofferenza della Camera. Facciamo un compromesso. Appena alcuni tra voi dimostreranno di accorgersi che io abbia ecceduto i discreti limiti, io immediatamente mi tacerò, ringraziandovi del compatimento con cui mi avrete fino a quel punto ascoltato.

In che consiste, o signori, questa che con una frase scaltroamente trovata ed abusata, ed oggi da alcuni sinceri amici di libertà ingenuamente ripetuta, si è cominciata a chiamare *Libertà della Chiesa*?

Io credo che nulla sarà più facile, quanto dissipare gli equivoci che potessero sorgere, e dimostrare che, se si tratta di quella libertà vera che l'onorevole Amari definì il rispetto di tutti i diritti individuali, la facoltà per ogni individuo di pensare, di credere, di scrivere e pubblicare le sue opinioni, e infine di far tutto ciò che voglia senza danno della civile convivenza, libertà di diritto comune e non già privilegio di eccezione e di favore; dobbiamo agevolmente rimaner convinti che

una simile libertà non manca in Italia alla Chiesa cattolica, come a nessun altro de' culti che vi sono professati.

Nella presente discussione la libertà della Chiesa e degl'istituti che la compongono può considerarsi sotto un doppio aspetto: o come libertà individuale dei credenti, o come libertà del corpo morale, in quanto si trovi collocato sotto l'impero e la garanzia delle leggi comuni regolatrici della formazione e della vita di tutti gli altri corpi morali. Non ci lasciamo adunque abbagliare dalle parole; ricerchiamo le idee e gli elementi reali per esse significati, ed esaminiamo la questione sotto entrambi quei punti di vista.

Quanto alla libertà individuale dei credenti, nè solo libertà di pensare, di pregare e di scrivere, ma benanche di acquistare e di possedere, io credo che sia veramente strano ed ingiusto che si voglia far sorgere il sospetto in coloro che non conoscono le nostre condizioni interne ed i nostri civili ordinamenti, che fra noi esistano leggi d'odio e di esclusione contro quei cittadini che professino le credenze cattoliche. Fu tempo che in Italia, grazie alla fanatica intolleranza della religione dominante, erano leggi somiglianti contro gli israeliti. Fu tempo che in Inghilterra abbondavano leggi di questa natura in odio dei cattolici. Ma in nome di Dio, da che la libertà politica venne in Italia inaugurata, da 18 anni, chi oserà affermare che giammai sianci emanate leggi le quali feriscano un solo dei diritti, una sola delle libertà del cittadino in modo eccezionale, per ciò che egli professi il culto cattolico?

È vero che, non al semplice credente, ma al sacerdote, le leggi comuni, cioè il Codice penale, impongono certe obbligazioni speciali, correlative alla specialità delle funzioni che egli esercita; ma dolersi di queste leggi sarebbe quanto pretendere che altre analoghe non ne debbano esistere per gli avvocati e pei medici, i quali pure soggiacciono a speciali restrizioni ed obblighi corrispondenti a' loro uffici e professioni.

Quando poi s'insinua l'esistenza di individuali persecuzioni e violenze, è giustizia riconoscere che tutto si riduce ad essersi in rari e gravi casi applicata la legge penale con regolari processi contro sacerdoti, i quali, evidentemente dimenticando che il loro ministero è affatto estraneo alle ingerenze politiche, lo prostituivano al servizio di faziosi interessi; e se con rigore avesse dovuto applicarsi la legge a tutti coloro che potessero legalmente esserne colpiti, io credo che allora in Italia, almeno per numero degli ecclesiastici, i quali avrebbero potuto assoggettarsi a somiglianti giudizi, sarebbesi raggiunta l'apparenza di una sistematica persecuzione. Invece il Governo adoperò un sistema di eccessiva indulgenza; non l'autorità politica, ma gli ordinari persecutori dei reati, i magistrati, ai quali è confidato il mantenimento dell'ordine e della pace pubblica, chiesero loro conto o di reati comuni di cui si fossero resi colpevoli, come qualunque altro cittadino, in nome del grande principio, che non deve rimanere lettera morta, tutti i cittadini essere uguali dinanzi alla legge; ovvero di reati di abuso del loro ministero, per aver commesso fatti, i quali non sono solamente contemplati come reati nel nostro Codice penale, ma lo sono egualmente nel Codice francese e nei Codici di altre nazioni cattoliche, senza che un grido di orrore siasi perciò elevato da Roma a chiamare persecuzione e violenza l'applicazione di quelle leggi.

Io sono, lo confesso, cotanto alieno da ogni specie